

Addenda sul “ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.

In considerazione del fatto nuovo e determinante agli effetti delle insidie processuali e strategie difensive¹ rappresentato dalle venti pagine dello studio scientifico sugli atti relativi al contenzioso in oggetto si deve riesaminare il ricorso modificando e chiarendo di conseguenza alcuni punti chiave essenziali per ridefinire a questo punto la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli atti sia sanitari (documentazione sanitaria) che giudiziari (consulenza tecnica) per una formulazione di un ricorso che deve risultare coerente con il nostro studio e vincolante per il magistrato destinatario dello stesso.

Acquisita tramite tale studio la reale storia del paziente da cui emergono fatti dimostrativi di un percorso sanitario del tutto diverso da quello rappresentato nella consulenza tecnica per evidenti omissioni, errori ed arbitrarie ed apodittiche interpretazioni e conclusioni, elaborato censurabile e rigettabile da ritenere nullo agli effetti giuridici civilistici soprattutto e prima di tutto per un preliminare difetto decisivo costituito dall'inadempimento dei consulenti che hanno disatteso e stravolto il compito di esclusiva quantificazione del danno e di obbligato nonché appropriato tentativo di conciliazione.

Res ipsa loquitur a chiunque conosca l'abecedario delle regole giuridiche in sede civile posto che non necessita di commenti (né di “chiarimenti”!) una condotta siffatta stigmatizzabile *ictu oculi* per sottrazione ed abusiva appropriazione del momento valutativo e decisivo in merito alla definizione dell’”an” di spettanza non dei consulenti e nemmeno del magistrato di questo processo bensì di altra figura giudicante (come esplicitato dalla giudice di questa vicenda!), condotta altresì non corretta *ex iure* perché pregiudizievole di ogni rispetto della norma di legge e dell'interesse della parte...

Come si è illustrato nello studio in questione l'atto richiesto dal giudice in termini di esperimento di una attività volta al raggiungimento della intesa fra le parti si è concretizzato in questo caso con modalità e tempistiche in assoluta sconcertante contraddizione per la scelta della fase di operazioni peritali che nella fattispecie esaminata è stata impropriamente, inammissibilmente e insensatamente identificata addirittura prima dell'inizio delle indagini anamnestiche, obiettive, strumentali, vanificando così la stessa ragion d'essere di successive attività dopo tale pur impropria verifica!

¹ Sul tema si veda www.maggiolieditore.it/insidie-processuali-e-strategie-difensive.html

Come si è segnalato nello studio basta questa violazione di ogni principio logico e dettato giuridico per comprendere che la consulenza è viziata ed inficia tutto l'atto, il cui prosieguo risulta tuttavia altrettanto censurabile per le attestazioni inerenti la fase dell'esame della documentazione sanitaria: per completezza restando nell'ambito della prima parte della nostra elaborazione scientifica vi è da aggiungere il non secondario rilievo sempre inerente la iniziativa conciliativa, scorretta anche per l'assenza di alcuni protagonisti ineludibili per una legale attività di conciliazione!²

PER QUESTI MOTIVI

- non è a questo punto logico prima che utile evocare più lo scritto dei consulenti né tampoco invocare la loro chiamata a chiarimenti!
- conseguentemente contraddittoria e controproducente rispetto a quanto inconfutabilmente emerso la chiamata a teste di uno di noi!
- chiedere con il ricorso al giudice la documentazione finora carente per colpa dei consulenti o da acquisire ora con l'accesso agli atti!
- l'ecocolordoppler del 12 aprile 2013 cui i consulenti fanno riferimento non risulta né nell'indice dell'ATP né nel ricorso (p. 9)!
- sempre nella bozza del ricorso da emendare la indicazione nominale dei due consulenti tecnici d'ufficio diversi dai reali (p. 5)!



Dir. Resp. Prof. Dott. [Cosimo Loré](mailto:prof.cosimolore@pec.it)
prof.cosimolore@pec.it 3389063943



² ...espletabile solo dopo la formazione del convincimento dei CTU ex art. 696-bis c.p.c.